

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Donato DI CAMPLI	Segretario f.f.
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Emmanuele VIRGINTINO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Molino ha emesso la seguente

SENTENZA

Su ricorso recante r.g. 7/22, presentato al Consiglio Nazionale Forense in data 8 gennaio 2022, dall'Avv. [RICORRENTE], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], quale procuratore di sé stessa, e residente in [OMISSIS], avverso la sentenza del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Brescia, emessa il 14 maggio 2021, depositata il 7 dicembre 2021 e notificata all'incolpata il 10 dicembre 2021, con cui veniva irrogata all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della radiazione.

per la ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere Francesco Caia;

Inteso il P.G., Dott. Pietro Molino, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

Con segnalazione pervenuta al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo del 23 aprile 2018, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo

comunicava l'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] "1) per il reato di cui agli artt. 61 n. 5 e 7, 81 e 314 c.p., poiché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di amministratore di sostegno di [AAA] (nominato con decreto del Tribunale di Bergamo del 21 febbraio 2014) e avendo la disponibilità del denaro di quest'ultimo, se ne appropriava prelevando dal suo conto corrente denaro contante allo sportello, il tutto per un importo complessivo di 7.500,00 euro. Con le circostanze aggravanti di aver commesso il tutto approfittando di circostanze di persona tali da ostacolarne la privata difesa ([AAA] è affetto da grave atrofia cerebrale esotossica diffusa e polineuropatia, con seria compromissione delle capacità cognitive e psicofisiche) e di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità. In Lallio e Bergamo negli anni 2014 e 2015. 2) per il reato di cui agli artt. 61 n. 5 e 7, 81 e 314 c.p., poiché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di amministratore di sostegno di [BBB] (nominato con decreto del Tribunale di Bergamo del 3 agosto 2007) e avendo la disponibilità del denaro di quest'ultimo, se ne appropriava prelevando dal suo conto corrente denaro contante allo sportello, il tutto per un importo complessivo di 65.310,00 euro. Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto approfittando di circostanze di persona tali da ostacolarne la privata difesa ([BBB] è persona affetta da varie patologie in un quadro di ritardo mentale medio, con assoluta incapacità di attendere autonomamente alle ordinarie occupazioni) e di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità. In Scanzorosciate e Bergamo dall'anno 2008 fino al 31.03.2017. 3) per il reato di cui agli artt. 61 n. 5 e 7, 81 e 314 c.p., poiché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di amministratore di sostegno di [CCC] (nominato con decreto del Tribunale di Bergamo del 10.10.2012) e avendo la disponibilità del denaro di quest'ultima, se ne appropriava prelevando dal suo conto corrente denaro contante allo sportello, il tutto per un importo complessivo di 11.390,00 euro. Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto approfittando di circostanze di persona tali da ostacolarne la privata difesa ([CCC] è, tra l'altro, affetta da deficit mnemonico/attentivo con riverbero prassico in esiti di trauma cranico encefalico, con incapacità di gestire se stessa e il suo patrimonio) e di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità. In Bergamo, dal 2013 al 30.09.2015. 4) per il reato di cui agli artt. 61 n. 5 e 7, 81 e 314 c.p., poiché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di curatore dell'inabilitata [DDD] (nominato con decreto del Tribunale di Bergamo del 16 novembre 2007) e avendo la disponibilità del denaro di quest'ultima, se ne appropriava prelevando dal suo conto corrente denaro contante allo sportello ovvero tramite

bancomat, il tutto per un importo complessivo di 41.825,76 euro. Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto approfittando di circostanze di persona tali da ostacolare la privata difesa ([DDD] è persona con patologie di cui soffre dalla nascita nonché affetta da decadimento psicotico generale e morbo di Fahr) e di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità. In Bergamo dal 2008 al 27.04.2017”.

Trasmessi gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Brescia, all'esito dell'istruttoria preliminare, con delibera del 3 aprile 2019, veniva approvato il seguente capo di incolpazione: *“per avere, in violazione degli artt. 9 comma 2, 10, 30 comma 1, 63 e 64 del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 nonché, per quanto di rispettiva ragione ratione temporis, in violazione degli artt. 5, 7, 41 e 56 del previgente codice deontologico forense, nell'esercizio della sua funzione di amministratore di sostegno e/o curatore dei soggetti di seguito specificati, in violazione dei doveri ed abuso dei poteri inerenti a tale funzione, compiuto le seguenti condotte lesive della propria reputazione professionale nonché della dignità della professione e dell'affidamento dei terzi, in particolare: A. poiché, in qualità di amministratore di sostegno di [AAA] (nominato con decreto del Tribunale di Bergamo del 21 febbraio 2014), soggetto affetto da grave atrofia cerebrale esotossica diffusa e polineuropatia con seria compromissione delle capacità cognitive e psicofisiche, e avendo in ragione di tale ufficio la disponibilità del denaro del medesimo, se ne appropriava prelevando dal suo conto corrente denaro contante allo sportello per un importo complessivo di 7.500,00 euro; in Lallio e Bergamo negli anni 2014 e 2015; B. poiché, in qualità di amministratore di sostegno di [BBB] (nominato con decreto del Tribunale di Bergamo del 3 agosto 2007), persona affetta da varie patologie in un quadro di ritardo mentale medio con assoluta incapacità di attendere autonomamente alle ordinarie occupazioni, e avendo in ragione di tale ufficio la disponibilità del denaro del medesimo, se ne appropriava prelevando dal suo conto corrente denaro contante allo sportello per un importo complessivo di 65.310,00 euro; in Scanzorosciate e Bergamo dall'anno 2008 fino al 31/3/2017; C. poiché, in qualità di amministratore di sostegno di [CCC] (nominato con decreto del Tribunale di Bergamo del 10/10/2012), persona affetta da deficit mnemonico-attentivo con riverbero prassico in esiti di trauma cranico encefalico con incapacità di gestire sé stessa e il suo patrimonio, e avendo in ragione di tale ufficio la disponibilità del denaro della medesima, se ne appropriava prelevando dal suo conto corrente denaro contante allo sportello per un importo complessivo di 11.390,00 euro; in Bergamo dal 2013 al 30/9/2015; D. poiché, in qualità di curatore dell'inabilitata [DDD] (nominato con decreto del Tribunale di Bergamo del 16*

novembre 2007), persona affetta da patologie di cui soffre dalla nascita nonché affetta da decadimento psicotico generale e morbo di Fahr, e avendo in ragione di tale ufficio la disponibilità del denaro della medesima, se ne appropriava prelevando dal suo conto corrente denaro contante allo sportello ovvero tramite bancomat per un importo complessivo di 43.340,00 euro; in Bergamo dal 2008 al 27/4/2017”.

Disposta la citazione a giudizio dell'incolpata, nel corso dell'istruttoria dibattimentale venivano sentiti testimoni ed acquisita la sentenza n. [OMISSIS] emessa in data [OMISSIS]/2019 del Tribunale di Bergamo, Sezione Penale del Dibattimento, relativa al procedimento penale [OMISSIS]/18 Reg. Gen. (n. [OMISSIS]/16 R.G.N.R.), con cui l'Avv. [RICORRENTE] è stata ritenuta colpevole delle imputazioni e per gli importi risultanti dalla citata segnalazione del P.M. (ad eccezione di euro 500,00 quanto alla parte offesa [BBB] ed euro 60,00 quanto alla parte offesa [DDD]), e per l'effetto condannata alla pena di sei anni di reclusione. Successivamente, all'udienza del 13 maggio 2021 veniva, altresì, acquisita dalla Corte di appello di Brescia, Sezione Prima Penale, con cui è stata confermata la sentenza di primo grado.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Brescia, ritenuta accertata la responsabilità dell'incolpata per le violazioni deontologiche contestate, con sentenza emessa in data 14 maggio 2021 all'esito del procedimento avente n. 190-BG/2018, depositata il 7 dicembre 2021 e notificata all'avv. [RICORRENTE] il 10 dicembre 2021, irrogava nei confronti della medesima la sanzione della radiazione.

Con ricorso pervenuto a mezzo PEC in data 8 gennaio 2022, l'Avv. [RICORRENTE] propone impugnativa avverso la predetta decisione innanzi a Codesto Consiglio, affidando le proprie difese a due motivi di doglianza. Con il primo, la ricorrente eccepisce il difetto di motivazione della sentenza impugnata per mancanza di prova in ordine alla circostanza che i prelievi dalla stessa eseguiti fossero estranei alle necessità dei soggetti amministrati. Con il secondo motivo, la ricorrente eccepisce, invece, l'incongruità della sanzione irrogata alla luce della condotta complessivamente tenuta, della “sostanziale “incensuratezza disciplinare”” della incolpata e del tentativo di “ravvedimento operoso” della stessa, non conclusosi a causa del sequestro conservativo subito a seguito della condanna penale.

Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente mitigazione della sanzione irrogata.

All'udienza del 28 aprile 2022, le parti presenti rassegnavano le conclusioni come da separato verbale

DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso, l'Avv. [RICORRENTE] eccepisce il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la responsabilità dell'incolpata. Il Collegio ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, alcun dubbio può sussistere in ordine alla prova della responsabilità della incolpata, non ravvisando alcun difetto di motivazione della sentenza impugnata, che, sul punto, appare immune da vizi logici e giuridici, avendo diffusamente analizzato le risultanze istruttorie, da cui emerge chiaramente la responsabilità dell'Avv. [RICORRENTE] per i fatti ascritti. Invero, gli elementi che fanno protendere per la colpevolezza dell'Avv. [RICORRENTE] sono plurimi e concordanti. Come correttamente osservato dal Consiglio di Disciplina di Brescia la ricorrente deteneva la carta associata al conto corrente dei soggetti amministrati ed i testi escussi hanno riconosciuto che era l'incolpata ad eseguire materialmente le operazioni di prelievo allo sportello, come peraltro si evince dalle ricevute contabili dalla stessa sottoscritte. Peraltro, la paternità dei prelievi in capo alla medesima ricorrente, oltre ad essere stata provata dai testi escussi, non risulta neppure contestata dalla incolpata, che si è limitata, piuttosto, a riferire, senza invero fornire alcuna prova al riguardo, che tali operazioni erano effettuate nell'interesse dei soggetti beneficiari. Ancora, risulta ripetutamente violato il dovere di presentare i rendiconti e/o i bilanci annuali al Giudice Tutelare, non risultando seriamente sostenibile, né provato che tale omissione sia stata determinata da un atto di pirateria informatica del 2014, in quanto la ricorrente ha ommesso di depositare i bilanci anche per le annualità successive a tale data. Le risultanze istruttorie del procedimento disciplinare risultano peraltro confermate dalle risultanze del giudizio penale innanzi al Tribunale di Bergamo, conclusosi con sentenza di condanna n. [OMISSIS] del 14 novembre 2019, confermata dalla Corte di appello di Brescia, Sezione Prima Penale con sentenza emessa il 13 maggio 2021. Il CDD di Brescia, con motivazione del tutto congrua ha correttamente riconosciuto non solo la violazione delle infrazioni tipiche di cui agli articoli del Codice Deontologico richiamati nel capo di incolpazione, ma anche dell'illecito deontologico atipico.

La condotta posta in essere dall'Avv. [RICORRENTE] integra gli estremi di un comportamento certamente lesivo dei canoni di cui all'art e 9, co. 2 del Codice vigente, non avendo tenuto una condotta ispirata ai canoni di lealtà e correttezza nell'esercizio della professione e danneggiando, in tal guisa, l'immagine dell'intera categoria e l'affidamento che la collettività ripone nell'Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

A tal riguardo preme ribadire che *“Il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense,*

nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall'insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l'eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 novembre 2018, n. 141).

Non vi è dubbio alcuno che la valutazione disciplinare, avvenuta non solo sulla base delle dichiarazioni testimoniali, ma anche sulla base dell'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, risulti compiutamente motivata, nella parte in cui ha rilevato la gravità della condotta tenuta dall'Avv. [RICORRENTE], riconoscendo a carico della stessa la violazione dell'illecito deontologico atipico, anche in ragione della funzione pubblica rivestita.

Il primo motivo di ricorso va dunque disatteso.

Venendo al secondo motivo di gravame, questo Collegio ritiene che, contrariamente a quanto ritenuto dall'Avv. [RICORRENTE], la sanzione comminata dal C.D.D. risulta congrua in relazione alla gravità e alla natura del comportamento deontologicamente non corretto tenuto dalla stessa anche alla luce della rilevanza penale della condotta, dovendo la *mala gestio* essere valutata con particolare severità, stante il ruolo di garante riconosciuto alla ricorrente quale amministratore di sostegno e/o curatore dei soggetti danneggiati dalla sua condotta. A tal riguardo è ormai pacifico che “la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell'espletamento dell'attività professionale che nella dimensione privata” (ex plurimis, Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 9 del 15 aprile 2019); “conseguentemente, in forza del criterio di proporzionalità, qualora da siffatto giudizio emerga la strutturale incapacità dell'incolpato a ravvedersi, ovvero la sua

irrecuperabilità, tanto che la sua permanenza nel Ceto Forense sarebbe altrimenti fonte di irreparabile vulnus per la reputazione del ceto stesso, la sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto ben può consistere nella radiazione, quand'anche per nessuno dei comportamenti contestati, singolarmente considerati, fosse prevista una sanzione tanto grave” (così Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 23 gennaio 2016). Nel caso in esame, alcun dubbio può sussistere in ordine al fatto che l'appropriazione di somme di danaro appartenenti ai propri assistiti, mediante abuso della disponibilità ottenuta, approfittando della funzione pubblica rivestita quale amministratore di sostegno o curatore dello stesso, costituisce un comportamento certamente rilevante, non solo dal punto di vista deontologico, e tale da giustificare la sanzione della radiazione (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 225 del 20 novembre 2020).

Pertanto, appare pienamente condivisibile la sentenza del CDD di Brescia nella parte in cui ha sanzionato con il provvedimento espulsivo la ricorrente, che con il proprio comportamento ha arrecato un grave pregiudizio non solo ai propri assistiti ma anche all'immagine della avvocatura. Come giustamente rilevato nella sentenza impugnata, è stato accertato che le condotte erano in atto quantomeno fin dal 2008; l'Avv. [RICORRENTE], una volta scoperta, lungi dal desistere dalla sua condotta, ha tentato di nascondere i propri illeciti; ancora, nel corso del giudizio disciplinare, non ha mai ammesso la propria responsabilità, tentando di riparare i danni derivanti dalla propria condotta. Orbene, il vigente codice deontologico forense tipizza la determinazione della sanzione disciplinare “nei casi più gravi” e per quanto possibile (art. 22), tuttavia, al fine di individuare la sanzione disciplinare più adeguata, *“il potere di irrogare una sanzione disciplinare adeguata alla gravità ed alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale è riservato agli organi disciplinari che in mancanza di una previsione di legge contraria si avvalgono, in via di applicazione analogica, dei principi desumibili dagli art. 132 e 133 del codice penale”* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 24 giugno 2020). Nel caso di specie, la gravità e la pluralità dei comportamenti deontologicamente rilevanti accertati a carico della ricorrente, il contesto in cui è avvenuta la violazione ed il grave pregiudizio subito dai beneficiari consentono di ritenere congrua la sanzione espulsiva inflitta all'Avv. [RICORRENTE].

Alla luce di tutto quanto innanzi considerato, anche il secondo motivo di gravame non può trovare accoglimento.

Il ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso, confermando l'impugnato provvedimento.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 aprile 2022.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Donato Di Campli

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 5 settembre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria